



POLICY ESG

Codice PO 02 – 17

Titolo POLICY ESG

Elenco revisioni della Procedura

Versione	Data approvazione	Motivazione revisione (Rev 1 e successive)
Rev_1		Prima approvazione
Rev_2	29.07.2021	Modifica della struttura organizzativa e interventi di adeguamento, necessari a seguito dell'adozione dell'Annex 1 del Final Report on (RTS) da parte della CE e dell'adozione del Piano di Intervento ESG (comunicazione Banca d'Italia del 28.12.2022)
Rev_3	28/09/2023	Orientamenti dell'ESMA del 21/08/2024 sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi (ESMA34-1592494965-657), modifiche della struttura organizzativa e interventi di adeguamento
Rev_4	28/02/2025	Istituzione del FIA di Direct Lending

Data di efficacia: 15/05/2025

INDICE

1	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2	ABBREVIAZIONI	4
3	SCOPO E OBIETTIVI.....	5
4	RUOLI E RESPONSABILITA'	6
5	OGGETTO DELLA POLICY	7
5.1	Integrazione degli aspetti ESG a livello di SGR	7
5.2	Integrazione degli aspetti ESG a livello di FIA.....	9
5.3	Implementazione della strategia di investimento - valutazione e monitoraggio delle performance ESG.....	11
6	TRASPARENZA INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO IN MATERIA DI SOSTENIBILITA'	13
6.1	Informativa da pubblicare sul sito web	13
6.2	Informativa da precontrattuale.....	14
6.3	Informativa periodica	17
7	SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO.....	18
8	ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	18
9	DISCLOSURE E TRASPARENZA	18
10	AGGIORNAMENTO DELLA POLICY.....	18

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di Torre SGR S.p.A..

Tutte le informazioni in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate senza autorizzazione scritta da parte di un rappresentante di Torre SGR S.p.A.. Tale documento ha valore di ufficialità qualora riporti, nella prima pagina, le appropriate firme di verifica, validazione ed approvazione

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il tema della sostenibilità ha portato alla definizione nel 2015 del documento delle Nazioni Unite *Sustainable Development Goals* (SDGs) i cui specifici obiettivi sono stati inseriti nella risoluzione delle Nazioni Unite Agenda 2030.

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (di seguito "*Sustainable Development Goals*") e i 169 sotto-obiettivi ad essi associati costituiscono il nucleo vitale dell'Agenda 2030 e tengono conto in maniera equilibrata delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, ossia economica, sociale ed ecologica.

Il raggiungimento degli SDGs richiede una transizione verso un'economia più sostenibile. Con l'accordo di Parigi del 2016 (Cop21) si è fissato l'obiettivo di rafforzare le misure volte a contrastare i rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici anche e specialmente attraverso misure volte a favorire l'indirizzamento dei flussi finanziari pubblici e privati verso investimento ed attività sostenibili.

L'Unione Europea ha da tempo varato una serie di norme per rendere i criteri ambientali, sociali e di governance ("*Environmental, Social, Governance – ESG*") un elemento centrale della regolamentazione dei servizi finanziari a livello continentale. I principali interventi in materia sono rappresentati da:

- Regolamento UE 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("*Sustainable Finance Disclosure Regulation – Regolamento SFDR*"). Il Regolamento SFDR è stato oggetto di successive modifiche ed integrazioni, di cui di seguito si riportano le principali:
 - a) Regolamento Tassonomia di cui al successivo *bullet point* al fine di introdurre il principio di "non arrecare un danno significativo";
 - b) Regolamento Delegato UE 2022/1288 del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento SFDR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche;
 - c) Regolamento UE 2024/3005 del 27 novembre 2024 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG);
- Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (*Taxonomy Regulation – TR – "Regolamento Tassonomia"*). Il Regolamento Tassonomia è stato oggetto di successive modifiche ed integrazioni, di cui di seguito si riportano le principali:
 - a) Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 4 giugno 2021 che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
 - b) Regolamento Delegato 2022/1214 del 9 marzo 2022 che modifica il Regolamento Delegato 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il Regolamento Delegato 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;
 - c) Regolamento Delegato 2023/2485 del 27 giugno 2023 che modifica il Regolamento Delegato 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di Torre SGR S.p.A..

Tutte le informazioni in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate senza autorizzazione scritta da parte di un rappresentante di Torre SGR S.p.A.. Tale documento ha valore di ufficialità qualora riportato, nella prima pagina, le appropriate firme di verifica, validazione ed approvazione

cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

- d) Regolamento Delegato 2023/2486 del 27 giugno 2023 che integra il Regolamento 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il Regolamento Delegato 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.

Tali regolamenti mirano a conseguire una maggiore trasparenza su come i partecipanti ai mercati finanziari integrano i rischi di sostenibilità nelle loro decisioni in materia di investimenti e nelle loro consulenze in materia di investimenti o assicurazioni.

SFDR e Tassonomia insieme costituiscono una nuova visione per le aziende, i promotori di progetti e gli emittenti, per migliorare il loro impatto ambientale, oltre ad aiutare a identificare quali attività si configurano come rispettose dell'ambiente.

Gli obiettivi sostenibili definiti dall'Unione Europea e disciplinati nel Regolamento Tassonomia¹ sono sei:

1. mitigazione del cambiamento climatico;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile delle risorse idriche e marine
4. transizione verso un'economia circolare che prevenda e ricicli i rifiuti;
5. controllo e prevenzione dell'inquinamento
6. rispetto e preservazione degli ecosistemi e della biosfera.

Le attività economiche sono considerate sostenibili per l'ambiente se incluse nella Tassonomia in quanto:

- contribuiscono positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi di cui sopra;
- non producono impatti negativi su nessun altro obiettivo;
- sono svolte nel rispetto di garanzie sociali minime.

2 ABBREVIAZIONI

Abbr.	Nome esteso	Abbr.	Nome esteso
AD	Amministratore Delegato e Direttore Generale	FIA	Fondo di Investimento Alternativo
CdA	Consiglio di Amministrazione	IA	Internal Audit
COM	Compliance & AMLO	OdV	Organismo di Vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001
Comitato	Comitato ESG	Presidente	Presidente del CdA
CREO	Chief Real Estate Officer	IR	Investor Relator
CCO	Chief Credit Officer	RM	Risk Management
CFO	Chief Financial Officer	EVC	Evaluation Crediti
EVA	Evaluation Real Estate		

¹ Cfr. articoli da 9 a 15 del Regolamento Tassonomia.

3 SCOPO E OBIETTIVI

Con la presente Policy ESG (di seguito la "Policy"), la società TORRE SGR S.p.A. (di seguito la "SGR") intende definire l'insieme dei principi e delle linee guida da seguire con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governance, al fine di contribuire a creare valore nella gestione dei propri FIA.

Nello svolgere la propria attività di gestione collettiva del risparmio la SGR ha l'obiettivo di operare nell'interesse degli investitori, effettuando, ove possibile anche in un'ottica di bilanciamento di costi e benefici, scelte volte alla creazione di valore sostenibile e duraturo nel tempo.

La SGR reputa dunque che l'integrazione delle tematiche ambientali, sociali e di governance nella gestione aziendale, nella strategia di investimento, nonché nelle relazioni con tutti gli stakeholder debba essere perseguita, al fine di allineare gli interessi propri degli investitori a quelli del nuovo contesto di mercato proposto dalla normativa ESG.

La SGR si impegna pertanto a promuovere una più ampia diffusione dei principi ESG, che sono e diventeranno sempre più un valore determinante per lo sviluppo e la promozione della stessa.

La presente Policy si integra inoltre con i principi generali propri del Codice Etico adottato dalla SGR, cui si rimanda in quanto pubblicata sul sito internet della SGR (<https://www.torresgr.com/company/>).

La SGR adotta pertanto un approccio graduale nell'adempimento delle disposizioni tenendo conto delle attività e dello sviluppo dei prodotti, secondo un principio di proporzionalità, in considerazione del completamento del quadro normativo di riferimento. La SGR si impegna, di conseguenza, all'aggiornamento tempo per tempo della presente Policy alla normativa tempo per tempo in vigore ed alla *best practice* maturata dal mercato.

La presente Policy si fonda sui Sustainable Development Goals², come di seguito rappresentati schematicamente:

² Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo · Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile · Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età · Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti · Goal 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze · Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie · Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni · Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti · Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile · Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni · Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili · Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo · Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze · Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile · Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica · Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli · Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile



La SGR intende contribuire al raggiungimento di alcuni degli obiettivi ivi descritti, ispirandosi in particolare a quelli selezionati sulla base dell’impatto che la SGR può avere anche tramite lo svolgimento della propria attività istituzionale di gestione di FIA:



4 RUOLI E RESPONSABILITA’

La SGR applica la governance dei rischi di sostenibilità e responsabilità sociale a tutti i livelli di gestione, amministrazione e controllo.

Per la gestione delle tematiche ESG, in attuazione al Piano di Interventi (il “Piano di Intervento ESG”)³, adotta un modello di governance ESG ibrido, avendo istituito il Comitato ESG (il “Comitato”), composto dal Presidente, dall’AD, dall’IR e da COM.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei ruoli e compiti affidati alla struttura per la gestione efficiente delle tematiche ESG.

CdA	Definisce le strategie di gestione dei fattori ESG ed approva la Policy e le comunicazioni agli investitori da pubblicarsi sul sito internet della società
AD	È responsabile della supervisione e dell’attuazione delle strategie ESG e garantisce l’efficacia del processo decisionale sulle relative tematiche

³ Approvato nella seduta consiliare del 30 marzo 2023, a seguito delle richieste di Banca d’Italia, con comunicazione protocollo n. 1943956/22, del 29/12/2023.

Comitato ESG	Svolge funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento e di orientamento dei processi ESG della Società. È l'organo referente della SGR sulle tematiche ESG e cura i rapporti con gli stakeholders interni ed esterni. Propone le implementazioni operative derivanti dall'applicazione della normativa ESG e coordina l'aggiornamento della normativa interna. Predispone la reportistica periodica da presentare al CdA con il supporto di CREO, CCO e DAF, ciascuno per gli ambiti di propria competenza.
IR	Elabora le comunicazioni al mercato, coordinandosi con il Responsabile ESG/Comitato e con i responsabili di area e funzione
CREO, CCO	Garantiscono l'applicazione dei principi ESG all'interno della propria struttura nonché lo stato avanzamento dei lavori di adeguamento in tema ESG
COM	Verifica l'applicazione della norma Fornisce supporto consultivo ex ante nell'applicazione della norma
RM	Integra i rischi ESG nel framework di risk management. Utilizza strumenti quantitativi e qualitativi per monitorare l'esposizione ai rischi ESG.
EVA – EVC – RM	Ove possibile, valutano i risultati delle valutazioni dei probabili rischi di sostenibilità con riferimento ai valori di mercato degli asset ultimi disponibili, alla data di valutazione.

5 OGGETTO DELLA POLICY

I principi formalizzati all'interno della Policy hanno lo scopo di informare tutti i portatori di interesse in merito alle linee guida in materia di sostenibilità, che la SGR adotta nello svolgimento della propria operatività, sia a livello di SGR che di gestore di FIA.

5.1 Integrazione degli aspetti ESG a livello di SGR

TORRE SGR S.p.A. è dotata di un sistema di controllo che comprende, fra l'altro:

- Struttura Organizzativa,
- Sistema di Gestione dei Rischi Aziendali,
- Regolamento del Personale,
- Procedura di Risk Management (PO_02-01),
- Procedura di Selezione e Gestione Amministrativa del Personale (PO_02-05),
- Procedura di Budget, Business Planning e Monitoring (PO_02-06),
- Procedura per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse (Conflict Policy, P_02-10),
- Procedura per la segnalazione di violazioni, potenziali o effettive, delle norme disciplinanti l'attività svolta dalla SGR in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, responsabilità amministrativa degli enti (Procedura di Whistleblowing, PO_02-11),
- Procedura di gestione per la parità di genere, diversità, equità e inclusione (PO_02-18),
- Procedura di Origination dei FIA (PO_03-01),
- Procedura di Commercializzazione e Sottoscrizione dei FIA (PO_03-02),
- Procedura di Investimenti e Disinvestimenti FIA immobiliari (PO_03-03),
- Procedura di Investimenti e Disinvestimenti FIA di crediti NPE (PO_03-05),
- Procedura di Valutazione Immobiliare (PO_04-04),
- Procedura di Valutazione dei Crediti FIA (PO_04-07),

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di Torre SGR S.p.A..

Tutte le informazioni in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate senza autorizzazione scritta da parte di un rappresentante di Torre SGR S.p.A.. Tale documento ha valore di ufficialità qualora riporti, nella prima pagina, le appropriate firme di verifica, validazione ed approvazione

- Codice Etico
- Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Il sistema delle procedure della SGR, di recente interamente revisionato, ha una struttura modulare con codificazione univoca, di agile consultazione e resa disponibile a tutta la struttura organizzativa aziendale sulla rete aziendale.

Il detentore del corpo procedurale è la funzione COM. È impegno della SGR mantenere il corpo procedurale interno allineato tempo per tempo alla normativa di settore applicabile, fra cui spicca la normativa ESG.

Nell'ambito del citato sistema di autoregolamentazione, si riporta di seguito l'approccio della SGR su singoli aspetti ambientali, sociali e di governance.

▪ **Gestione delle risorse umane**

La SGR promuove, a tutti i livelli aziendali, i valori di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede rispetto ai clienti, al personale, alle controparti esterne ed agli altri soggetti con i quali entra in contatto nello svolgimento delle proprie attività.

Nell'ambito della selezione e formazione del personale, la SGR garantisce il rispetto dei principi di uguaglianza e pari opportunità, effettuando valutazioni in base a criteri meritocratici e basati sulle competenze professionali, disdegnando forme di discriminazione e favoritismo.

Per quanto concerne, invece, la crescita professionale delle risorse umane, la SGR garantisce pari opportunità a tutti i soggetti e a tutti i livelli della struttura, garantendo le medesime opportunità di carriera e basando le relazioni sui principi di equità, correttezza e lealtà.

La SGR si è già fatta promotrice in particolare di garantire la pari opportunità di genere, regolandola espressamente sia nella Procedura PO_02-18 "Procedura di gestione per la parità di genere, diversità, equità e inclusione" sia nel Regolamento che governa gli Organi Societari. Inoltre, la SGR si è dotata di uno specifico Comitato Guida per la Parità di Genere.

In tale ambito, la SGR ha espresso tali principi - offrire un equo livello retributivo che rifletta le competenze, la capacità e l'esperienza professionale di ogni dipendente, garantendo quindi l'applicazione del principio di pari opportunità, con l'obiettivo di perseguire l'equità salariale senza distinzione di età, genere, orientamento sessuale, stato civile, religione, lingua, origini etniche o nazionali, disabilità fisiche o mentali, stato di gravidanza di maternità o paternità anche adottivi, convinzioni personali, opinioni politiche – nella Policy remunerazioni, al fine di garantire la neutralità nell'applicazione della stessa rispetto al genere e si impegna a verificare nel continuo il divario retributivo di genere (*gender pay gap*)⁴.

▪ **Governance**

La SGR opera nel rispetto dei principi di etica professionale e trasparenza, attraverso l'adozione e l'osservanza, fra l'altro, del Modello 231 e del Codice Etico, garantendo una corretta gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi legati alla corruzione, al riciclaggio ed al terrorismo.

A conferma dell'impegno che caratterizza la SGR in ambito ESG e del ruolo fondamentale che le tematiche legate alla sostenibilità hanno all'interno della strategia di investimento adottata, la SGR, in attuazione del Piano di Intervento ESG, ha provveduto a istituire il Comitato ESG⁵ a presidio di tali tematiche.

⁴ Rif. Provvedimento della Banca d'Italia del 23/12/2022 recante modifiche al Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF (cd. Regolamento MiFID II) - art. 26 e 27 degli Orientamenti dell'EBA su sane politiche di remunerazione ai sensi della direttiva (UE) 2019/2034, del 22 novembre 2021 (EBA/GL/2021/13).

⁵ Il Comitato ESG sostituisce il Responsabile ESG, il Chief Risk Officer, nominato nella seduta consiliare del 27 luglio 2021.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di Torre SGR S.p.A..

Tutte le informazioni in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate senza autorizzazione scritta da parte di un rappresentante di Torre SGR S.p.A.. Tale documento ha valore di ufficialità qualora riportati, nella prima pagina, le appropriate firme di verifica, validazione ed approvazione

Il Comitato ESG svolge funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione, relazionando in merito all'evoluzione delle tematiche di sostenibilità conformemente ai principi internazionali in materia, e promuove l'attenzione, ai fattori ambientali, sociali e di governance e ai rischi climatici, nelle strategie e nei processi interni della SGR, in un'ottica di creazione di valore e sviluppo sostenibile di lungo periodo.

La SGR si impegna inoltre a selezionare *partner* ed *outsourcer* anche in base al loro impegno sulla sostenibilità, verificando che principi e valori siano allineati con quelli aziendali. Nella istituzione, promozione e gestione dei fondi di investimento la SGR mira - ove possibile e tenuto conto della classificazione ESG⁶ di ciascun FIA in gestione - a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento dei portafogli gestiti, tenendo conto dei rischi di sostenibilità. La strategia adottata, si basa su criteri di esclusione basati sul rispetto di norme e convenzioni internazionali in materia di lavoro, armi e tabacco, favorendo le controparti con le migliori prassi ESG e quelle maggiormente impegnate nel cambiamento dei loro modelli produttivi per contenere i rischi legati alla transizione climatica.

Torre SGR, nell'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, ha individuato i criteri di esclusione su cui si basa la selezione dei *partner* ed *outsourcer*, escludendo le controparti che non rispettano: a) le otto convenzioni fondamentali della Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) che impegnano al rispetto di diritti fondamentali, tra i quali l'eliminazione del lavoro forzato, la libertà sindacale, l'abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione sul lavoro; b) i trattati internazionali in materia di armi biologiche, chimiche, mine antiuomo, munizioni a grappolo, nucleari, a frammentazione invisibile, incendiarie e laser accecanti. Sono esclusi, inoltre, i produttori di tabacco.

▪ Aspetti ambientali

La SGR si impegna a definire obiettivi e a promuovere iniziative per ridurre gli impatti ambientali dei propri uffici e attività, nonché a favorire una gestione efficiente delle risorse. In questo contesto, si impegna a diffondere alla struttura interna una cultura ambientale volta all'efficientamento dei consumi energetici ed alla corretta gestione dei rifiuti prodotti, raccomandando di minimizzare i consumi di carta.

5.2 Integrazione degli aspetti ESG a livello di FIA

Coerentemente con i principi e i valori formalizzati nella presente Policy, la SGR si impegna, ove possibile, affinché il processo di investimento dei FIA gestiti: (i) consideri i rischi di sostenibilità (ma che non promuova esplicitamente caratteristiche ambientali e/o sociali), (ii) persegua la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali, (iii) contribuisca alla tutela dell'ambiente, con particolare attenzione al tema del contrasto ai cambiamenti climatici.

A tal proposito, la SGR ha adottato la Mappatura ESG, che classifica ciascun FIA istituito/gestito dalla Società, con riferimento alla tipologia dei prodotti finanziari previsti dal Regolamento SFDR, come di seguito rappresentato:

- a) prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (art.8)⁷, di seguito FIA art. 8;
- b) prodotti focalizzati su investimenti sostenibili (art. 9)⁸, di seguito FIA art. 9;

⁶ La mappatura ESG, approvata nella seduta consiliare del 30/03/2022, classifica ciascun FIA istituito/gestito dalla Società, con riferimento alla tipologia dei prodotti finanziari previsti dal Regolamento UE 2019/2088 - Sustainable Finance Disclosure Regulation:

- I. prodotti per i quali non si ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità e prodotti per i cui rischi di sostenibilità sono considerati nelle decisioni di investimento (art.6);
- II. prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali (art.8);
- III. prodotti focalizzati su investimenti sostenibili (art. 9).

⁷ *Prodotti che promuovono esplicitamente alcune caratteristiche ambientali e/o sociali, a patto che le imprese rispettino buone prassi di governance (prodotti "ESG/SRI" e prodotti tematici, ma non con specifici obiettivi di impatto)*

⁸ *Prodotti con specifici obiettivi di impatto su fattori di sostenibilità (prodotti "Impact"). Per investimento sostenibile si intende: "investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali".*

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di Torre SGR S.p.A..

Tutte le informazioni in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate senza autorizzazione scritta da parte di un rappresentante di Torre SGR S.p.A.. Tale documento ha valore di ufficialità qualora riportato, nella prima pagina, le appropriate firme di verifica, validazione ed approvazione

- c) altri prodotti (art. 6), tra cui: (i) prodotti per i quali non si ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità⁹, e (ii) prodotti per cui rischi di sostenibilità sono considerati nelle decisioni di investimento¹⁰, di seguito FIA art. 6.

La SGR, nel mappare i prodotti in base alle caratteristiche ESG, pone particolare attenzione al cosiddetto rischio di *greenwashing* ovvero una pratica in cui le dichiarazioni di sostenibilità non riflettono in maniera chiara e corretta la reale propensione alla sostenibilità del prodotto stesso. In tale contesto, la SGR – oltre a porre attenzione al mancato assolvimento degli obblighi informativi ESG, al mancato aggiornamento della presente Policy o delle Procedure impattate dai requisiti ESG, alla mancata predisposizione delle relazioni periodiche per i prodotti ex artt. 8 e 9 SFDR – deve osservare gli Orientamenti pubblicati dall'ESMA in data 21/08/2024 "Orientamenti sull'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi" (ESMA34-1592494965-657 - "Orientamenti ESMA") che contengono raccomandazioni sull'uso dei seguenti termini nelle denominazioni dei fondi, applicabili per tutta la durata degli stessi¹¹:

1. i fondi che utilizzano termini relativi a "transizione"¹², "società"¹³ e "governance"¹⁴ dovrebbero:
 - a) utilizzare una soglia minima dell'80% degli investimenti per soddisfare caratteristiche ambientali o sociali o conseguire obiettivi di investimento sostenibili, in conformità agli elementi vincolanti della strategia di investimento, che devono essere esplicitati negli allegati II e III del Regolamento Delegato 2022/1288;
 - b) escludere investimenti nelle società¹⁵: a) coinvolte in attività riguardanti armi controverse; b) attive nella coltivazione e nella produzione di tabacco; c) per le quali gli amministratori di indici di riferimento hanno constatato violazioni dei principi del patto mondiale delle Nazioni Unite o delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;
2. i fondi che utilizzano termini relativi ad "ambiente"¹⁶ o "impatto"¹⁷ dovrebbero osservare i medesimi requisiti di cui al precedente punto 1 oltreché escludere investimenti nelle società che¹⁸:
 - a) ottengono l'1% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di carbon fossile e lignite;
 - b) ottengono il 10% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, distribuzione o raffinazione di oli combustibili;
 - c) ottengono il 50% o più dei ricavi dalla prospezione, estrazione, produzione o distribuzione di gas combustibili;
 - d) ottengono il 50 % o più dei ricavi dalla produzione di energia elettrica con un'intensità dei gas a effetto serra superiore a 100 g CO2e/kWh;
3. i fondi che utilizzano termini relativi a "sostenibilità"¹⁹ dovrebbero osservare i medesimi requisiti di cui al precedente punto 2 oltreché effettuare un livello significativo di investimenti sostenibili di cui all'art. 2 par. 17 del Regolamento UE 2088/2019²⁰.

⁹ Prodotti non coperti da alcun tipo di processo/criterio descritto nella policy ESG/SRI (e.g. fondi di fondi per cui non è ancora previsto un processo ad hoc di due diligence che tenga conto dei fattori ESG)

¹⁰ Prodotti per cui è previsto almeno un processo/criterio descritto nella policy ESG (e.g. applicazione di criteri di esclusione), ma che non promuovono esplicitamente caratteristiche ambientali e/o sociali

¹¹ Per i Fondi già esistenti alla data di entrata in vigore degli Orientamenti ESMA (21/11/2024), si tiene conto di un periodo transitorio di sei mesi (con termine al 21 maggio 2025) per la relativa applicazione.

¹² Per termini relativi alla dimensione della "transizione" si intendono tutti i termini derivati dalla parola base "transizione", ad esempio "in transizione", "di transizione" ecc., nonché i termini derivati da "miglioramento", "progresso", "evoluzione", "trasformazione", "zero emissioni nette" ecc.

¹³ Per termini relativi alla dimensione "sociale" si intendono tutte le parole che danno all'investitore l'impressione di promuovere caratteristiche di socialità, ad esempio "sociale", "uguaglianza", ecc.

¹⁴ Per termini relativi alla dimensione della "governance" si intendono tutte le parole che danno all'investitore l'impressione di dare priorità alla governance, ad esempio "governance", "controverse", ecc.

¹⁵ Cfr. 12, par. 1, lettere da a) a c), del Regolamento (UE) 2020/1818.

¹⁶ Per termini relativi alla dimensione "ambientale" si intendono tutte le parole che danno all'investitore l'impressione di promuovere caratteristiche di rispetto dell'ambiente, ad esempio "verde", "ambientale", "climatico", ecc., comprese eventualmente le abbreviazioni "ESG" e "SRI".

¹⁷ Per termini relativi alla dimensione dell'"impatto" si intendono i termini derivati dalla parola di base "impatto", ad esempio "impattante", "incidente", ecc.

¹⁸ Cfr. 12, par. 1, lettere da a) a g), del Regolamento (UE) 2020/1818.

¹⁹ Per termini relativi alla dimensione della "sostenibilità" si intendono tutti i termini derivati unicamente dalla parola di base "sostenibile", ad esempio "sostenibilmente", "sostenibilità", ecc.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di Torre SGR S.p.A..

Tutte le informazioni in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate senza autorizzazione scritta da parte di un rappresentante di Torre SGR S.p.A.. Tale documento ha valore di ufficialità qualora riportato, nella prima pagina, le appropriate firme di verifica, validazione ed approvazione

Nel caso in cui la denominazione di un fondo associ più termini di cui ai punti 1 e 2 le disposizioni di cui a tali punti dovrebbero essere applicate cumulativamente, fatta eccezione per i termini associati alla transizione per i quali si applica esclusivamente il punto 1 e fermo restando che i fondi con denominazioni che contengano termini relativi a “*transizione*” o “*impatto*” dovrebbero inoltre garantire che gli investimenti atti a raggiungere la soglia di cui rispettivamente ai punti 1 e 2 seguano un percorso chiaro e misurabile verso una transizione sociale o ambientale o siano effettuati con l’obiettivo di produrre un impatto sociale o ambientale positivo e misurabile, oltre che un rendimento finanziario.

L’analisi della gamma dei prodotti gestiti da SGR, che ha previsto una classificazione di ciascun prodotto finanziario all’interno della Mappatura ESG, tiene conto dei seguenti criteri di esclusione/inclusione (target ESG):

- Stato di liquidazione del FIA;
- Stadio del processo di raccolta delle sottoscrizioni;
- Stadio del processo di richiamo delle sottoscrizioni rispetto all’ammontare complessivo sottoscritto;
- Avvio operatività del FIA;
- ciclo di vita del FIA (*i.e.*, istituzione, gestione, prossimo alla scadenza, Periodo di grazia);
- stadio del piano degli investimenti;
- stadio del piano di valorizzazione del portafoglio detenuto dal FIA;
- processo di smobilizzo dell’attivo detenuto dal FIA;
- stato di tensione finanziaria del FIA.

La SGR considera di fondamentale importanza l’integrazione dei fattori ESG nei processi di investimento, sul presupposto che tali fattori, possano favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e contribuire positivamente ai risultati finanziari dei portafogli dei clienti, riducendone al contempo, i rischi, finanziari, ambientali e sociali, che possono incidere negativamente sulla creazione di valore dei singoli investimenti.

Con specifico riferimento all’aspetto sociale, la SGR gestisce fondi che promuovono iniziative di *housing* sociale e pertanto caratterizzati da una chiara finalità sociale, come definita nel D.M. 22 aprile 2008 e pertanto, classificabili ai sensi dell’art. 8 del Regolamento SFDR.

La SGR si impegna affinché tutti i prodotti gestiti, classificati art. 8 e 9 del Regolamento SFDR partecipino all’assessment *Green Real Estate Sustainability Benchmarks* (il “GRESB”), uno dei più importanti sistemi di *benchmark* a livello internazionale per il settore immobiliare, attuando un percorso mirato a dare maggiore attenzione ai temi di sostenibilità nel processo gestionale degli asset e nell’informativa ai principali *stakeholder*, coinvolti in tale processo.

5.3 Implementazione della strategia di investimento - valutazione e monitoraggio delle performance ESG

▪ Valutazione dell’investimento

Le politiche di investimento sono declinate all’interno dei singoli Regolamenti di gestione dei FIA – immobiliari e di credito – prevedendo, ove possibile, riferimenti ai fattori ESG, ai sensi del Regolamento SFDR.

Al riguardo, la SGR svolge accurate analisi preliminari di controparte al fine di escludere l’instaurazione di rapporti con clienti e/o controparti controverse, segnalate o che svolgono attività vietate. Inoltre, la SGR, nell’ambito dei propri processi decisionali, che si sostanziano in: a) operazioni di acquisizione di immobili; b) operazioni di acquisizione di crediti con sottostante immobiliare; c) operazioni di erogazione di finanziamenti garantiti da immobili; d) progetti di sviluppo immobiliare connessi alle operazioni di investimento dei FIA immobiliari o del credito (in particolare, a valle

²⁰ Investimento sostenibile: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di Torre SGR S.p.A..

Tutte le informazioni in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate senza autorizzazione scritta da parte di un rappresentante di Torre SGR S.p.A.. Tale documento ha valore di ufficialità qualora riporti, nella prima pagina, le appropriate firme di verifica, validazione ed approvazione

dell'escussione della garanzia in caso di inadempienza del debitore ceduto o anche del soggetto finanziato), effettua specifiche Due diligence, tra cui:

- due diligence tecnica (provenienza dell'immobile, funzionalità, qualità e congruità del progetto esecutivo, congruità delle consistenze dichiarate negli atti autorizzativi e nei progetti, regolarità urbanistica e edilizia, conformità alle normative relative alle opere strutturali, procedure di accatastamento dell'immobile, aspetti tecnici legati alle locazioni);
- due diligence ambientale (ispezione dell'immobile per valutarne le condizioni generali, interviste con i rappresentanti della proprietà per valutarne le condizioni attuali, gli usi a cui l'immobile è stato destinato sia nel passato che nel presente, la conformità a norme e regolamentazioni locali, ricognizione dell'immobile per valutare eventuali impatti ambientali, review delle mappe topografiche, geologiche e idrogeologiche, documentazione fotografica dell'immobile);
- due diligence legale (documentazione contrattuale, esistenza di impegni, vincoli e servitù, aspetti legati allo stato locativo, aspetti assicurativi, alla struttura giuridica dell'operazione).

Le procedure interne della SGR, ed in primis il processo di investimento dei FIA (PO_03-03 Investimenti e Disinvestimenti: FIA immobiliari - PO_03-05 Investimenti e Disinvestimenti: FIA di investimento in crediti) in gestione considerano ogni aspetto utile ad un'efficace applicazione dei principi previsti nella presente Policy.

In relazione ai FIA che investono in crediti a valere sul proprio patrimonio, la SGR valuta caso per caso l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle analisi svolte sul prenditore.

▪ **Gestione dell'investimento**

Il miglioramento dell'efficienza ambientale degli immobili e del *confort* degli ambienti è un aspetto di primaria importanza da parte della SGR nella definizione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei patrimoni detenuti dai FIA immobiliari, che possano generare impatti positivi da un punto di vista ambientale o sociale e climatico (rischio fisico e di transizione). L'ottimizzazione di questi aspetti viene effettuata sulla base di un'analisi dei costi/benefici generati, tenendo conto della disponibilità economica del FIA, delle richieste esplicitate dai sottoscrittori e dai conduttori nonché delle caratteristiche degli asset stessi.

Inoltre, in occasione di interventi di manutenzione straordinaria viene valutata, tra le altre, la fattibilità tecnica, economica e finanziaria di dotare gli asset degli strumenti necessari per un monitoraggio dei consumi energetici e idrici, sulla produzione dei rifiuti e sulla emissione di GHG, utili per ottimizzare i consumi energetici del patrimonio immobiliare dei FIA.

Tale processo, così come descritto, può essere applicato, ove possibile, anche per la gestione degli asset immobiliari, posti a garanzia dei crediti acquisti/erogati dai FIA di credito²¹.

Tale approccio viene seguito generalmente con l'esclusione dei FIA per i quali non si ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità (i.e. in liquidazione o prossimi alla scadenza).

In relazione ai FIA che investono in crediti a valere sul proprio patrimonio, la SGR monitora tempo per tempo i rischi di sostenibilità eventualmente individuati in relazione ai prenditori.

▪ **Gestione della fase di disinvestimento**

Ove ritenuto rilevante, le attività intraprese ai fini del miglioramento delle performance ESG dell'asset, in fase di disinvestimento vengono rendicontate e valorizzate all'interno di documenti dedicati trasmessi alle controparti interessate.

²¹ La SGR, sempre nell'interesse dei partecipanti, e secondo le modalità declinate nel Regolamento di gestione dei FIA di credito, potrebbe decidere di procedere ad atti di gestione, che contrariamente alle assunzioni iniziali del *business plan*, comportino: (i) il recupero del credito indipendentemente dall'attuazione di operazioni di *asset repossession*, (ii) cessione a terzi del credito, (iii) la vendita anticipata degli immobili nel loro originario stato di fatto, in assenza dunque di attività di valorizzazione o sviluppo.

▪ **Individuazione, gestione e monitoraggio dei rischi**

La SGR adotta procedure volte a individuare, misurare, gestire e monitorare su base continuativa i rischi a cui sono esposti i FIA in gestione; con riferimento al rischio ESG, la SGR adotta uno strumento di calcolo dei rischi ESG (“Tool ESG”), volto all’integrazione dei rischi di sostenibilità nel *framework* di *risk management* della Società (Framework RM). Lo strumento consiste in un modello di valutazione dei rischi di sostenibilità, actual e prospettici, per il tramite di specifici KPI (*Key Performance Indicator*), opportunamente pesati, al fine di valutare le performance ESG a livello di FIA e GEFIA.

Le analisi di risk management, sopra descritte, verranno presentate al Consiglio di Amministrazione almeno con cadenza annuale. RM si impegna all’aggiornamento del *framework di risk management* alla normativa tempo per tempo in vigore.

6 TRASPARENZA INFORMATIVA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO IN MATERIA DI SOSTENIBILITA’

6.1 Informativa da pubblicare sul sito web

▪ **Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità**

La Società – secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3 del Regolamento SFDR – deve pubblicare e tenere aggiornate sul proprio sito web informazioni sulle proprie politiche connesse all’integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo decisionale degli investimenti.

Qualora la Società apporti una modifica alla dichiarazione, deve pubblicare sul sito web anche una spiegazione chiara della modifica apportata.

▪ **Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto**

La Società - secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a) dell’art. 4 del Regolamento SFDR – prendendo in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e tenendo conto della dimensione, natura ed ampiezza delle proprie attività e della tipologia dei prodotti finanziari attualmente gestiti, deve fornire una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda gli effetti negativi, contenente almeno:

- a) informazioni sulle politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori;
- b) una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in relazione a ciò o, se del caso, programmata;
- c) un riferimento alla loro osservanza dei codici di condotta d’impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi.

Nello specifico, entro il 30 giugno di ogni anno la SGR deve pubblicare sul proprio sito web, in una sezione separata intitolata “*Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità*”, le citate che ricoprono il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente e sono pubblicate nella sezione “*Informativa sulla sostenibilità*”, nel format di cui alla Tabella 1 dell’Allegato I al Regolamento Delegato 2022/1288 e con i contenuti esplicitati dagli articoli da 5 a 10 del medesimo Regolamento Delegato²².

▪ **Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità**

La Società – secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5 del Regolamento SFDR – deve pubblicare sul proprio sito web e tenere aggiornate le informazioni su come le politiche di remunerazione siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità. L’informativa è inclusa nella politica di remunerazione aziendale.

²² Cfr. art. 4, comma 1, del Regolamento Delegato 2022/1288.

Qualora la Società apporti una modifica alla dichiarazione, deve pubblicare sul sito web anche una spiegazione chiara della modifica apportata.

▪ **Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili sui siti web**

La Società – secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 del Regolamento SFDR – deve pubblicare e tenere aggiornate sul proprio sito web per ciascun FIA classificato come articolo 8 e articolo 9 le seguenti informazioni:

- a) la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo di investimento sostenibile;
- b) le informazioni sulle metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati per il prodotto finanziario, compresi le fonti dei dati, i criteri di vaglio per le attività sottostanti e i pertinenti indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali o sociali o l'impatto sostenibile complessivo del prodotto finanziario;
- c) le informazioni di cui agli articoli 8 e 9, così come riportato nel successivo paragrafo 6.2, rispettivamente bullet "Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell'informativa precontrattuale" e bullet "Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali";
- d) le informazioni di cui all'articolo 11, così come riportate nel successivo paragrafo 6.3.

Le informazioni da comunicare sono chiare, concise e comprensibili per gli investitori. Sono pubblicate in modo accurato, equo, chiaro, non fuorviante, semplice e conciso, in una sezione ben visibile e facilmente accessibile del sito web, in una sezione separata intitolata "Informativa sulla sostenibilità"²³ nella stessa parte del loro sito web in cui sono pubblicate le altre informazioni concernenti il prodotto finanziario, comprese le comunicazioni di marketing.

La Società deve presentare le citate informazioni nel formato del modello di cui:

- all'art. 24 del Regolamento Delegato 2022/1288, con riferimento ai prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e con le specifiche di cui agli articoli da 25 a 36 del medesimo Regolamento Delegato;
- all'art. 37 del Regolamento Delegato 2022/1288, con riferimento ai prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e con le specifiche di cui agli articoli da 28 a 49 del medesimo Regolamento Delegato.

Qualora la Società apporti una modifica alle informazioni, deve pubblicare sul sito web anche una spiegazione chiara della modifica apportata.

6.2 Informativa da precontrattuale²⁴

▪ **Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità**

La Società – secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del Regolamento SFDR – nell'ambito dell'informativa precontrattuale, se:

- 1) ritiene rilevante i rischi di sostenibilità, deve descrivere:
 - a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento;
 - b) i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento del prodotto gestito;
- 2) non ritiene rilevante i rischi di sostenibilità, deve spiegare in maniera chiara e concisa il perché.

Per i FIA art. 6, le informazioni sono accompagnate dalla seguente dichiarazione: "Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili."²⁵

²³ Cfr. art. 23 del Regolamento Tassonomia.

²⁴ Informazioni agli investitori di cui all'articolo 23 della Direttiva 2011/61/UE ovvero l'offerta al pubblico di sottoscrizione e/o vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli di cui all'allegato 1D al Regolamento emittenti, lettera a.4-bis).

Questo documento contiene informazioni di proprietà esclusiva di Torre SGR S.p.A..

Tutte le informazioni in esso contenute non potranno essere pubblicate, riprodotte, copiate, divulgate o usate senza autorizzazione scritta da parte di un rappresentante di Torre SGR S.p.A.. Tale documento ha valore di ufficialità qualora riportati, nella prima pagina, le appropriate firme di verifica, validazione ed approvazione

▪ **Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di prodotto**

La Società – secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del Regolamento SFDR e considerando che i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Regolamento SFDR vengono presi in considerazione – deve includere nell'informativa precontrattuale:

- a) una spiegazione chiara e motivata che indichi se e, in caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità;
- b) una dichiarazione attestante che le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità sono disponibili tra le informazioni da comunicare nelle Relazioni annuali che la SGR mette a disposizione per ciascun FIA.

▪ **Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell'informativa precontrattuale**

La Società – secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 8 del Regolamento SFDR – nell'ambito dell'informativa precontrattuale di prodotti che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche (FIA art. 8), le informazioni da comunicare includono, oltre quanto già previsto dal comma 1 dell'art. 6 del medesimo Regolamento Delegato, quanto segue:

- a) informazioni su come tali caratteristiche sono rispettate;
- b) qualora sia stato designato un indice come indice di riferimento, informazioni che indichino se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche,

indicando dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici.

Infine, secondo quanto disciplinato dall'art. 6 del Regolamento Tassonomia, qualora il FIA art. 9 abbia come obiettivo un investimento ecosostenibile²⁶, le informazioni da comunicare includono:

- a) le informazioni sull'obiettivo o gli obiettivi ambientali²⁷ a cui contribuisce l'investimento sottostante il FIA art. 8; e
- b) una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Tassonomia. In particolare, la descrizione specifica la quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili selezionati per il FIA, compresi i dettagli sulle quote di attività abilitanti e di transizione, sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il FIA.

Tali informazioni sono accompagnate dalla seguente dichiarazione: *“Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.”*

²⁵ Cfr. art. 7 Regolamento Tassonomia.

²⁶ “Investimento sostenibile”: investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;

²⁷ “Si intendono per obiettivi ambientali:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.”

Cfr. art 9 del Regolamento Tassonomia.

La Società deve presentare le citate informazioni come allegato all’informativa precontrattuale, nel format previsto dall’Allegato II al Regolamento Delegato 2022/1288 e secondo le modalità esplicitate agli articoli 15, 16 e 17 del medesimo Regolamento Delegato, previa la specifica di seguito riportata:

- a) se il FIA art. 8 intende effettuare investimenti sostenibili;
- b) se il FIA art. 8 promuove caratteristiche ambientali o sociali, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile²⁸.

Nel corpo principale dell’informativa precontrattuale, deve essere presente una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili nell’allegato.

▪ **Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali**

La Società – secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 9 del Regolamento SFDR – nell’ambito dell’informativa precontrattuale di prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili (FIA art. 9) e nel caso in cui sia stato designato un indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare includono, oltre quanto già previsto dal comma 1 dell’art. 6 del medesimo Regolamento Delegato, quanto segue:

- a) informazioni che indicano in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo;
- b) una spiegazione che indica perché e in che modo l’indice designato in linea con detto obiettivo differisce da un indice generale di mercato

Qualora, invece, il FIA art. 9 abbia come obiettivo investimenti sostenibili ma non è stato designato alcun indice come indice di riferimento, le informazioni da comunicare includono, oltre quanto già previsto dal comma 1 dell’art. 6 del Regolamento Delegato, la spiegazione del modo in cui è raggiunto tale obiettivo. A tal riguardo, si specifica che se non è disponibile un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi, le informazioni di cui all’articolo 6 includono una spiegazione dettagliata del modo in cui è assicurato lo sforzo costante per raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi.

Ed ancora, se il FIA art. 9 ha come obiettivo la riduzione delle emissioni di carbonio, le informazioni da comunicare includono, oltre quanto già previsto dal comma 1 dell’art. 6 del Regolamento Delegato, l’obiettivo di un’esposizione a basse emissioni di carbonio in vista del conseguimento degli obiettivi a lungo termine in materia di lotta al riscaldamento globale previsti dall’accordo di Parigi.

Nell’ambito delle suddette informazioni, la SGR deve indicare dove trovare la metodologia utilizzata per il calcolo degli indici e di riferimento, ove previsti o esistenti.

Infine, secondo quanto disciplinato dall’art 5 del Regolamento Tassonomia, qualora il FIA art. 9 abbia come obiettivo un investimento ecosostenibile, le informazioni da comunicare includono:

- a) le informazioni sull’obiettivo o gli obiettivi ambientali a cui contribuisce l’investimento sottostante il FIA art. 9; e
- b) una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Tassonomia. In particolare, la descrizione specifica la quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili selezionati per il FIA, compresi i dettagli sulle quote di attività abilitanti e di transizione, sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il FIA.

La Società deve presentare le citate informazioni come allegato all’informativa precontrattuale, nel format previsto dall’Allegato III al Regolamento Delegato 2022/1288 e secondo le modalità esplicitate all’articolo 19 del medesimo Regolamento Delegato, previa dichiarazione che il FIA art. 9 ha come obiettivo investimenti sostenibili²⁹.

²⁸ Cfr. art. 14 del Regolamento Tassonomia.

²⁹ Cfr. art. 18 del Regolamento Tassonomia.

Nel corpo principale dell'informativa precontrattuale, deve essere presente una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili nell'allegato.

6.3 Informativa periodica

▪ **Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche**

La Società – secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 11 del Regolamento SFDR – deve includere nella relazione annuale messa a disposizione sui FIA art. 8 e FIA art. 9 la descrizione di quanto segue:

- a) per il FIA classificato articolo 8, la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali sono conseguite;
- b) per il FIA classificato articolo 9: i) l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario in relazione mediante indicatori di sostenibilità pertinenti; oppure ii) se è stato designato un indice come indice di riferimento, un raffronto tra l'impatto complessivo correlato alla sostenibilità del prodotto finanziario con gli impatti dell'indice designato e di un indice generale di mercato attraverso indicatori di sostenibilità.

La Società deve presentare le citate informazioni relative a prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali in un allegato alla Relazione annuale, nel formato del modello di cui all'allegato IV³⁰ del Regolamento Delegato 2022/1288 e secondo le modalità di cui agli articoli da 51 a 57 nonché all'articolo 64 del medesimo Regolamento Delegato. Nel corpo principale della Relazione annuale, nell'ambito delle citate informazioni, deve essere presente una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili in tale allegato.

Inoltre, secondo quanto disciplinato dall'art 5 del Regolamento Tassonomia, qualora il prodotto – a prescindere se classificato come articolo 8 o articolo 9 – abbia come obiettivo un investimento ecosostenibile, le ulteriori informazioni da prevedere nella relazione annuale includono:

- a) informazioni sull'obiettivo o gli obiettivi ambientali a cui contribuisce l'investimento sottostante a cui contribuisce il FIA (art. 8 o art. 9);
- b) una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario si riferiscono ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Tassonomia. In particolare, la descrizione specifica la quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili selezionati per il FIA, compresi i dettagli sulle quote di attività abilitanti e di transizione, sotto forma di percentuale di tutti gli investimenti selezionati per il FIA.

La Società deve presentare le citate informazioni relative a prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili in un allegato alla Relazione annuale nel formato del modello di cui all'allegato V³¹ del Regolamento Delegato 2022/1288 e secondo le modalità di cui agli articoli da 59 a 63 nonché all'articolo 64 del medesimo Regolamento Delegato. Nel corpo principale della Relazione annuale, nell'ambito delle citate informazioni, deve essere presente una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili in tale allegato.

Si specifica che le informazioni riferite ai prodotti classificati:

- articolo 8³² che promuovo caratteristiche ambientali sono accompagnate dalla seguente dichiarazione: *“Il principio “non arrecare un danno significativo” si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.”*;

³⁰ Cfr. art. 50 del Regolamento Delegato 2022/1288.

³¹ Cfr. art. 58 del Regolamento Delegato 2022/1288.

³² Cfr. art 6 Regolamento Tassonomia.

- articolo 6³³ sono accompagnate dalla seguente dichiarazione: *“Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.”*

7 SISTEMA DISCIPLINARE INTERNO

Si rammenta che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, può comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Codice Disciplinare (descritto nell'apposita sezione della Parte Generale del Modello di Organizzazione e Gestione, paragrafo 3.2) adottato dalla Società ai sensi del Decreto 231.

8 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

È responsabilità del Responsabile ESG conservare tutta la documentazione di competenza relativa alle attività descritte nella presente procedura in un apposito archivio riservato, con modalità tali da permetterne la corretta tracciabilità.

9 DISCLOSURE E TRASPARENZA

La presente Policy viene messa a disposizione di tutto il personale della SGR, al fine di integrare i valori ESG all'interno dei processi aziendali e di *business* e viene pubblicata sul sito internet della SGR, all'interno della sezione Governance del portale della SGR al seguente indirizzo <https://www.torresgr.com/company/>

Nel caso in cui vi siano modifiche e/o aggiornamenti della presente policy, il tenutario del Manuale delle Procedure deve provvedere ad inserire l'ultima versione aggiornata all'interno della rete aziendale ed a trasmetterla all'IR per la pubblicazione sul sito internet.

10 AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Il responsabile della revisione del presente regolamento è il Responsabile ESG, con il supporto della funzione COM. Tale revisione dovrà essere svolta con periodicità annuale e ogni qualvolta si renda opportuno al fine di garantirne nel continuo il presidio delle tematiche in materia di sostenibilità, tenuto conto anche delle prassi di mercato che andranno a maturare in materia.

³³ Cfr. art 7 Regolamento Tassonomia.